



Allegato alla delib. C.C.
n. 20 del 8/2/91 e

CITTA' DI CUORGNE' modificato con
PROVINCIA DI TORINO

CC n. 48 del 3/5/91

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA'
DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DI SUSSIDI, CONTRIBUTIONI, VANTAGGI
ECONOMICI DI QUALSIVOGLIA GENERE.

Ex art.12 L.n.241/90.

=====

ART.1.

L'Amministrazione Comunale di Cuorgnè, trovandosi nella impossibilità di gestire direttamente alcune attività proprie dell'Ente nel campo della promozione turistica e culturale, in quello della assistenza scolastica e sociale, ed in quello della tutela ambientale e della protezione civile, operanti nell'ambito comunale, intende prevedere aiuti, incentivi e contributi per i soggetti indicati dall'art. 12 della Legge n.241/90 laddove la loro attività possa integrare quella propria dell'ente, nelle citate funzioni di comprovato interesse pubblico e di competenza dell'ente locale.

Al fine di una sommaria indicazione di settore di attività nei quali si intende intervenire con contributi, si elencano di seguito le aree di attività per le quali si intende intervenire a mezzo contributi finalizzati allo scopo.

ART.2.

Aree di competenza del Comune in ordine all'erogazione dei contributi.

ASSISTENZA SOCIALE (artt.23 e 25 DPR n.616/77 - L.R.27.8.84 n.44)

Settore di promozione relativo alla prevenzione e alla sensibilizzazione rispetto ai problemi dell'handicap.

Settore di assistenza: iniziative a favore degli anziani, dell'infanzia, dei pensionati, dei disoccupati, degli handicappati e invalidi.

ASSISTENZA SCOLASTICA (art.45 DPR n.616/77)

Settore riguardante gli interventi culturali nell'area scolastica.

Settore di intervento per attività sportive in corsi parascolastici.

ATTIVITA' SPORTIVE (L.R. 1.3.1979 n.10)

Settore promozione sportiva.

Pubblicistica.

ATTIVITA' CULTURALI - CELEBRAZIONI.

Settori: musicale, teatrale, concorsuale, congressuale, tempo libero e promozione giovanile, storico-archivistico e bibliotecario, restauro e conservazione monumenti, feste della Repubblica, feste civili e religiose locali, pubblicistica.

PROMOZIONE TURISTICA (L.R. 26.6.1979 n.35 - L.R.22.5.1987 n.29)

Settori: Manifestazioni, pubbliche relazioni e gemellaggi, pubblicistica.

TUTELA AMBIENTE (DPR n.915/82 - L.R. 2.11.1982 n.32)

Attività promozionali e di sensibilizzazione sociale ai valori e alle attività inerenti il settore in oggetto.

Attività di difesa e migliorie ambientali.

PROTEZIONE CIVILE (DPR n.66/1981)

Attività promozionali, di sensibilizzazione sociale, di prevenzione ed attività inerenti il settore in oggetto.

ART.3.

Campo di applicazione.

Le disposizioni che qui si pongono:

- a) - si applicano indistintamente a tutti i vantaggi economici disposti sia in conto corrente che in conto capitale, sia in via ordinaria che straordinaria, sia se accordati sotto forma di sovvenzioni, sussidi, trasferimenti, che sotto forma di agevolazioni, esenzioni, assegnazioni, comodati, di vantaggi non classificabili altrimenti;
- b) - riguardano tutti i possibili destinatari, persone fisiche singole o in associazione, comitato, gruppo o consorzio, famiglie, società, IPAB, Enti di diritto sia privato che pubblico.

ART.4.

Esclusione.

Restano escluse dal campo di applicazione della presente

norma:

- a) - le sovvenzioni, le assegnazioni e l'attribuzione di benefici economici in genere regolati da legge od altro atto normativo a carattere speciale;
- b) - le sovvenzioni, contribuzioni in genere disposte per l'attuazione di fini patrocinati o promossi dal Comune;
- c) - le assegnazioni disposte come corrispettivo di una attività richiesta a soggetti pubblici o privati e regolata da specifica convenzione;
- d) - le devoluzioni di fondi assegnati con specifica destinazione;
- e) - le assegnazioni alle autorità scolastiche o all'U.S.S.L. competente per territorio per l'esercizio delle attribuzioni trasferite o delega in materia di socio-assistenza e diritto allo studio;
- f) - le assegnazioni, o/e i conferimenti alle Società di cui il Comune detiene quota del capitale azionario;
- g) - le assegnazioni, conferimenti ai Consorzi, Centri in cui il Comune partecipa o cui ha dato la propria adesione.

ART.5.

Divulgazione.

Subito dopo l'approvazione del Bilancio, il Sindaco dovrà disporre per la redazione di avviso contenente l'elencazione delle varie provvidenze riconosciute, le modalità per accedervi ed i relativi criteri di riparto.

L'avviso dovrà essere affisso all'Albo Pretorio e negli altri luoghi pubblici sede di spazi di affissione riservati agli atti del Comune.

Dell'avvenuta affissione potrà essere data divulgazione in tutti i modi ritenuti utili, ivi inclusi quello radiofonico o televisivo.

ART.6.

Termini e modalità.

Entro il termine fissato dall'avviso i soggetti interessati possono chiedere, per iscritto, di fruire delle provvidenze previste per i vari settori di attività.

Si considerano prodotte in tempo utile le istanze spedite nei termini assegnati, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, o depositato presso l'Ufficio protocollo del Comune nel termine assegnato

Le istanze sottoscritte dagli interessati ovvero dal legale rappresentante dell'ente, della società o della associazione - secondo quanto dispone lo Statuto o l'atto costitutivo - dovranno dettagliare:

A) - PER I CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA' SOCIO-PROMOZIONALI:

- a) il motivo della richiesta
- b) l'entità del concorso finanziario o le altre provvidenze richieste
- c) il piano di attività per il quale si chiede il concorso dell'ente, con le prevedibili entrate e del saldo netto da finanziare
- d) il consuntivo finanziario dell'ultimo esercizio
- e) l'attività svolta nell'anno precedente
- f) i fini statutari, mediante produzione di copia dello statuto o dell'atto costitutivo qualora non sia già agli atti del Comune
- g) la documentazione di cui al punto d), e) dovrà essere presentata soltanto da enti già costituiti che abbiano espletato attività negli anni precedenti.

B) - PER LE ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - SUSSIDI:

- a) il motivo della richiesta
- b) la composizione del nucleo familiare, attraverso atti certificativi o documenti sostitutivi
- c) la situazione reddituale, mediante produzione di copia della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente, o, in sostituzione, di copia del 101 o di attestazione di non aver conseguito redditi di alcun genere.

C) - PER I CONTRIBUTI STRAORDINARI:

- a) il motivo della richiesta
- b) il conto economico-finanziario della manifestazione o della iniziativa
- c) i possibili utenti della stessa
- d) i benefici conseguenti alla attuazione.

D) - PER LA ASSEGNAZIONE DEI LOCALI:

- a) il motivo della richiesta
- b) il godimento di altra sede o locale pubblico
- c) le finalità perseguite
- d) il numero degli associati
- e) l'accettazione del disciplinare di conduzione licenziato, in via generale, della Giunta Comunale

E) - PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE:

- a) il motivo della richiesta
- b) la qualità storico-artistica o ambientale dell'immobile interessato
- c) l'obiettivo dell'intervento

- d) i costi di esecuzione attraverso produzione di apposito computo metrico
- e) le autorizzazioni ed i pareri acquisiti per l'esecuzione.

ART.7.

Valutazione delle istanze.

Le istanze pervenute verranno esaminate dalla Giunta Comunale previa istruttoria disposta dall'ufficio competente.

Le istanze saranno ritenute ammissibili solo se conformi alla normativa del presente regolamento.

Qualora la difformità non abbia carattere essenziale le istanze potranno essere ritornate ai richiedenti con la rimessione in termini per l'adeguamento.

Scaduto il termine che precede e che non può, comunque, essere inferiore a giorni dieci, la Giunta pronuncerà definitivamente sulla ammissibilità o meno dell'istanza.

ART.8.

Criteri del riparto.

A) - CONTRIBUTI ORDINARI:

Le istanze una volta ammesse danno titolo, di regola, ad una contribuzione finanziaria rapportata alle reali disponibilità di bilancio.

Nell'ipotesi di "nuova istanza" l'entità della sovvenzione sarà rapportata alla importanza della manifestazione e alle qualità degli interventi proposti.

Qualora lo stanziamento a disposizione non dovesse consentire il finanziamento integrale delle sovvenzioni, la Giunta Comunale opererà una riduzione percentuale, al fine di soddisfare le istanze ammesse e le esigenze di pubblico interesse.

B) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI:

Per le esenzioni, totali o parziali, dal pagamento delle tariffe stabilite per i servizi pubblici, l'interessato dovrà presentare personalmente o attraverso procuratore abilitato, istanza diretta al Sindaco con le modalità di cui al punto B) del precedente art.6.

Le istanze dovranno essere prodotte nei termini fissati nell'avviso di cui al precedente art.5 o, se diverso, nel termine fissato dal provvedimento istitutivo del servizio.

I benefici richiesti potranno essere accordati in tutto o in parte, solo se:

- a) compatibili con i criteri del minimo vitale definiti dall'USSL competente per territorio ed ai quali si rinvia, in via di ricettività formale;
 - b) richiesti dal servizio socio-assistenziale dell'USSL competente per territorio.
 - c) compatibili con i criteri stabiliti dal Comune per la fruizione di specifici servizi.
- C) - SUSSIDI ECONOMICI:

Alla disciplina definita con l'articolo che precede restano soggette le diverse istanze possibili in materia di assistenza scolastica.

D) - SUSSIDI ECONOMICI RESIDUI:

L'assegnazione di sovvenzioni a carattere socio-assistenziale che esulano dal novero dei compiti attribuiti all'USSL competente resta regolata dalla disciplina del "minimo vitale" fissata da quest'ultima.

Le sovvenzioni, di regola e salvo congrua e puntuale motivazione, non possono superare le esigenze presumibili di un mese.

E' ammessa la facoltà di rinnovo finchè abbia a sussistere lo stato di indigenza.

E) - ASSEGNAZIONE DEI LOCALI:

La Civica Amministrazione definisce, annualmente, la consistenza dei locali assegnabili in comodato alle Associazioni e Gruppi operanti sul territorio.

Nell'assegnazione la Civica Amministrazione si informerà ai criteri che seguono:

- 1° - assenza di fini di lucro
- 2° - mancanza di locali per l'esercizio dell'attività di istituto
- 3° - consistenza degli associati
- 4° - rilevanza dei fini socio-culturali e/o sportivi perseguiti
- 5° - accettazione del disciplinare di conduzione definito con atto deliberativo. Qualora la G.C. debba fare ricorso per l'assegnazione al criterio riportato dal punto 4)° dovrà congruamente motivare circa le priorità definite.

F) - INTERVENTI SU IMMOBILI E MANUFATTI:

Annualmente la Civica Amministrazione definisce l'entità dei trasferimenti assentibili per il restauro ed il risanamento di edifici e manufatti di interesse storico-artistico od ambientale.

Hanno titolo a fruire delle provvidenze previste dal presente articolo gli interventi che riguardano edifici il cui interesse storico-ambientale è definito da:

- 1° - provvedimento ministeriale
- 2° - individuazione con tali caratteristiche nella disciplina posta dal Piano Regolatore
- 3° - provvedimento di altra autorità.

L'istanza dovrà essere corredata da relazione illustrativa dello intervento nonché da computo metrico redatto e sottoscritto da "tecnico abilitato".

L'entità del concorso finanziario che non potrà superare il 50% della spesa prevista sarà definita in relazione alla entità dello stanziamento a disposizione e alla priorità e all'urgenza che si rilevano dal programma di intervento sul territorio predisposto dal Consiglio Comunale periodicamente e, ove esistano, dagli immobili compresi nell'elenco disposto dalla Soprintendenza ai sensi della legge 1.6.1939 n.1089.

G) - CONTRIBUTI STRAORDINARI:

Nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte in bilancio la Civica Amministrazione potrà finanziare singole iniziative che:

- a) - siano ritenute ausiliarie rispetto ai fini culturali e socio-ricreativi perseguiti dal Comune
- b) - non possono essere attuate senza il concorso finanziario del Comune
- c) - presentino un saldo positivo nel rapporto costo-benefici.

L'entità del concorso finanziario del Comune sarà commisurata alla effettiva disponibilità finanziaria del capitolo, fatta eccezione per le attività consolidate oggetto di contribuzione ordinaria.

ART.9.

Modalità di erogazione.

A) - CONTRIBUTI ORDINARI:

I contributi ordinari verranno erogati dopo l'esecutività della deliberazione di assegnazione, previa deliberazione di approvazione del rendiconto delle attività e sempre che le risultanze finali evidenzino uno squilibrio finanziario fra Entrate e Spese;

B) - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SINGOLE INIZIATIVE:

I contributi straordinari per singole iniziative verranno erogati dopo l'esecutività della deliberazione che dispone l'accoglimento della richiesta, previa deliberazione di approvazione del rendiconto delle attività iniziate e dichiarazione del legale rappresentante, vistata dall'ufficio comunale competente, sempre che le risultanze finanziarie individuino uno squilibrio.

C) - SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI:

I sussidi verranno erogati per intero, subito dopo l'esecutività del provvedimento che li dispone.

Le esenzioni e le agevolazioni hanno effetto, in via provvisoria dalla data della richiesta, previa istruttoria favorevole dell'ufficio comunale competente.

Qualora non confermate o confermate solo parzialmente, dalla Giunta Comunale, l'ufficio dovrà curare il recupero delle somme dovute, sotto pena di decadenza dal servizio.

D) - CONTRIBUTI STRAORDINARI:

I contributi straordinari verranno erogati:

= per il 30% all'atto della esecuzione di una quota dei lavori pari al 70% del previsto

= per il 70% all'atto del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Resta, in ogni caso, salva l'applicazione del DL n.65/89 convertito nella legge n.155 del 26.4.89.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

In sede di prima applicazione i termini di cui all'art.5 vengono spostati al 31.03.1991.

Restano salvi i provvedimenti adottati e le provvidenze assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora gli stessi non siano in contrasto con i criteri e le modalità fissate col presente regolamento ora adottato.